

ATTO N. 116

***P*ROPOSTA DI LEGGE**
di iniziativa del Consigliere DOTTORINI

***“Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione
del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici
nell’amministrazione regionale”***

*Depositato al Servizio Assistenza sul Regolamento Interno,
Monitoraggio e Sviluppo Processi il 8.9.2005*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 8.9.2005



Regione Umbria
Consiglio Regionale



Verdi per i valori

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.5763236 / 3002 - Fax 075.5763395
<http://www.dottorini.org>
e-mail: gruppoverdi@crumbria.it
cell: 338.6980911

"Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nell'Amministrazione Regionale"

d'iniziativa del consigliere dei VERDI per i valori

Olivier Bruno Dottorini

Collegli consiglieri,

Provate ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra - poniamo - 5 o 10 anni. Ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima.

La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New Economy.

Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così.

Questo è il punto di partenza per capire l'importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d'uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence).

Questa possibilità è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazioni che girano su di esso. Non ci riferiamo ad

un sistema di quella o quest'altra azienda, ci riferiamo ad un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario è prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi è certezza che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun altro, ipotesi già verificata su alcuni software proprietari).

Se tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, è addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario computers con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc. girano tranquillamente con sistemi operativi proprietari.

L'assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese. Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Gigabyte di codice sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

Per quanto riguarda l'Articolato:

La proposta di legge si articola in numero otto articoli.

I principi generali (Capo I) riguardano la finalità della legge e le definizioni "tecniche".

All'articolo uno (finalità della legge) si stabilisce che la Regione favorisca il pluralismo informatico (attualmente in Italia si usano quasi esclusivamente i prodotti software di una sola azienda sia per quel che riguarda i Sistemi Operativi che per le applicazioni cosiddette da ufficio come word processor, data-base, client di posta elettronica, ecc.), l'eliminazione di ogni barriera dovuta a diversità di standard (addirittura spesso non esiste compatibilità fra due versioni di uno stesso prodotto, derivando così che se un qualunque ufficio della Pubblica Amministrazione che ha acquistato i prodotti Office, poniamo, della serie 2000 trasmette per posta elettronica o tramite floppy disk un documento elaborato con questa versione ad un altro ufficio che utilizza ancora i prodotti Office della serie precedente, quest'ultimo non sarà in grado di leggerlo), la diffusione del software libero.

All'articolo 2 (definizioni) si definiscono i concetti di "licenza di software libero" (licenza che caratterizza quel software – sistemi operativi, applicativi generici, elaboratori di testo, gestori di database, navigatori internet, ecc. – che si può eseguire per qualunque scopo senza vincoli nel suo utilizzo, che può essere studiato nel suo nel suo funzionamento ed adattato alle proprie esigenze, che può essere ridistribuito, che può essere migliorato e ridistribuito pubblicamente nella nuova versione), di "programma per elaboratore a codice sorgente aperto" ("codice sorgente": un programma prima di essere stato compilato; il codice sorgente può essere letto e interpretato, nonché corretto o modificato, mentre il programma compilato è pressoché incomprensibile e imm modificabile), di "software proprietario" (software per il quale l'uso, la modifica e la distribuzione sono proibite o fortemente ristrette), di "formati di dati liberi" (formati di cui si hanno le specifiche complete per codificare e decodificare i dati).

Al Capo II, articoli tre e quattro, ove si tratta di "portabilità, accessibilità e sicurezza", si stabilisce per gli Uffici dell'Amministrazione Regionale l'obbligo di ricorrere, ove non sia tecnicamente possibile, a standard di comunicazione aperti e a formati liberi per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui si debba garantire la pubblicità e l'obbligo di utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto nella trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza.

L'articolo 3 (documenti) sottolinea quindi l'importanza che ogni documento messo a disposizione del pubblico sia in formato leggibile dai principali programmi di videoscrittura e non solo da uno o pochi e che sia "stabile" nel tempo, evitando così di dover aggiornare continuamente la documentazione prodotta in caso di cambiamento di hardware o software.

L'articolo 4 (trattazione dei dati personali o relativi alla pubblica sicurezza) ricorda che, spesso, di molti programmi proprietari non si conosce il codice con cui sono stati prodotti; alcuni di questi programmi potenzialmente sono in grado di inviare segretamente via internet notizie provenienti dal computer su cui sono installati a computer remoti. Tale aspetto sconsiglia quanto meno l'impiego di software proprietari (senza codice sorgente controllabile) su personal computers su cui siano depositati dati riservati e/o di valore.

Al Capo III articolo cinque si tratta degli obblighi per l'Amministrazione Regionale riguardo al software libero: tale articolo, obbligando, ove tecnicamente possibile, all'utilizzo di software libero (o almeno a codice sorgente aperto) gli uffici dell'Amministrazione Regionale, ricorda tra l'altro il crescente costo per l'acquisto di software. Gli uffici pubblici con l'acquisto di software Microsoft, per esempio, sono costretti ad acquistare sempre il prodotto più recente; aggiornamento che spesso significa per l'ufficio acquirente, o un calo di produttività dovuto ad una maggiore lentezza dei prodotti più recenti (e "pesanti") od una maggiore spesa per aggiornare anche l'hardware.

Al Capo IV, articoli sei e sette, ove si tratta di "pubblica istruzione, ricerca e sviluppo", si invita la Regione a sviluppare programmi annuali di ricerca sul software libero e a riconoscerne il particolare valore formativo.

Al Capo V articolo 8 (disposizioni finali) si fissa un calendario per la graduale applicazione della legge.

"Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nell'Amministrazione Regionale"

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(finalità della legge)

1. La Regione favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'art.2 comma 1 della presente legge,

in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. L'Amministrazione Regionale, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.

3: Ai fini della presente legge per Amministrazione Regionale si intendono gli Uffici della Regione e degli Enti e delle Aziende dipendenti o comunque costituite dalla Regione.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire di tali diritti e possibilità;
- b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nel presente articolo del presente testo di legge;
- c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
- d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nel presente articolo della presente legge;
- e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

CAPO II - PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA

Art. 3

(Documenti)

1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, gli Uffici della Amministrazione Regionale devono garantire l'accessibilità alla documentazione ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi nel rispetto dell'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241;

2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, l'Amministrazione Regionale è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione della Regione è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 4

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Nella trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, l'Amministrazione Regionale è tenuta, in questa attività, ad utilizzare programmi per elaboratore liberi o quantomeno a sorgente aperto;

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Amministrazione Regionale per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Amministrazione Regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza;

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.

CAPO III – SOFTWARE LIBERO

Art. 5

(Obblighi per l'Amministrazione Regionale)

1. L'Amministrazione Regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente;

2. L'Amministrazione Regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per l'Amministrazione Regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze;

3. Ove l'Amministrazione Regionale intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta;

4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non tecnicamente necessitata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 6

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Gli Assessorati Regionali competenti elaborano annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7

(Istruzione scolastica)

1. La Regione, nel rispetto dell'autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche, mette a disposizione conoscenze e favorisce forme di collaborazione per il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo incoraggia nell'insegnamento.

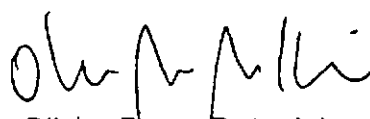
CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli enti della Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale a quanto previsto all'art. 5 della presente legge;
2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4;
3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della Amministrazione Regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3;
4. E' costituito un gruppo di lavoro regionale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.

Perugia, 5 settembre 2005



Olivier Bruno Dottorini
Capogruppo Verdi per i valori